



Trento, 21 maggio 2013  
LM/GM/Ib

Egregio Signor  
Adriano Marini  
Sindaco del Comune di  
38013 MALOSCO (TN)

OGGETTO: trasmissione parere in merito a variante generale al piano regolatore – articolo 74  
*“Ambientazione paesaggistica degli interventi edilizi nelle aree agricole, bosco, a pascolo, a pascolo boscato”*

In riferimento alla Sua nota di data 22 aprile 2013, si fornisce in allegato la risposta elaborata dallo Sportello Urbanistica e Governo del Territorio dello scrivente Consorzio.

Il Comune in indirizzo chiede un parere rispetto alla legittimità della formulazione della previsione di piano meglio specificata in oggetto, in particolare rispetto alla nuova disciplina introdotta per le aree agricole che inibisce l'uso di palificazioni in materiale differente dal tradizionale (*rectius* legno) a sostegno delle colture arboree o di reti antigrandine.

L'articolo in esame, riferito alle aree agricole, oggetto della seconda adozione del PRG comunale, recita:

*“Il territorio del Comune di Malosco è tradizionalmente caratterizzato da ampi spazi prevalentemente coltivati a prato, talvolta con isolate piante da frutto coltivate in maniera estensiva; sono presenti saltuariamente coltivazioni orticole ad uso familiare o piccoli campi di patate o colture similari. L'importanza di tali aree trascende il solo valore economico, pur importante, connesso con la produzione di reddito per le aziende agricole: tali spazi aperti infatti costituiscono un irrinunciabile elemento paesaggistico ed ambientale che caratterizza e differenzia il Comune di Malosco (ed in generale tutta l'Alta Valle di Non) da altri territori in cui la presenza di coltivazioni intensive è prevalente. Ciò è riconosciuto anche dal PUP, che identifica molte delle aree agricole nel Comune come aree di pregio, le quali sono definite all'articolo 38 comma 2 come aree caratterizzate da presenza di produzioni tipiche e da un particolare rilievo paesaggistico la cui tutela assume un ruolo strategico sotto il profilo economico produttivo ma anche paesaggistico ambientale, e che per questo motivo all'articolo 8 del PUP sono definite come invarianti. La tutela degli spazi a prato e delle loro coltivazioni tradizionali (e non solo nelle aree agricole di pregio ma in generale su tutto il territorio comunale) è pertanto fondamentale per garantire l'identità territoriale e per garantire inoltre la convivenza sul territorio sia dell'attività agricola sia di attività diverse ed in particolare dell'attività turistica particolarmente importante per la realtà del Comune di Malosco.*

*A tali fini, nelle aree destinate all'agricoltura così come definite nell'articolo 47, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nel Regolamento edilizio comunale e/o da altri regolamenti comunali in materia, gli interventi sono così regolamentati.*

- a) *La posa di palificazioni per la realizzazione di impianti di colture arboree o come sostegno di reti antigrandine è consentita solo a condizione che il materiale utilizzato per i pali sia di tipo tradizionale: è quindi consentito il legno, mentre sono vietati*



cemento, plastiche, metalli e altri materiali assimilabili, anche se rivestiti esternamente di legno.

b) *omissis..*”

Con nota del 4 dicembre 2012 la commissione urbanistica provinciale ha espresso il proprio parere favorevole alla prima adozione del PRG, valutando nel merito anche l'articolo in esame, richiamando gli esiti della vicenda giudiziale allora in corso (sentenza di primo grado TRGA 18/2012 ) e formulando alcune osservazioni puntuali rispetto alle scelte inibitorie sopra descritte.

In sintesi, la CUP riconosce da un lato la fondatezza dell'intento di tutelare le colture prative tradizionali rispetto alle pratiche agricole intensive, come legittimato tra l'altro dalla sentenza di prime cure richiamata, dall'altro contesta il difetto di competenza del piano regolatore generale, in favore del piano territoriale della comunità, secondo il sistema introdotto dalla legge urbanistica provinciale.

Nel merito, la CUP sottolinea poi l'estremo rigore della misure di conservazione prescelte che pongono in sostanza *“vincoli nei rinnovi nell'installazione di impianti irrigui, nei materiali impiegabili in agricoltura, nell'installazione di serre, tunnel permanenti e tunnel provvisori. Tali limitazioni derivano dalla volontà del Comune di tutelare gli spazi a prato e le coltivazioni tradizionali, garantendo l'identità territoriale e la convivenza tra agricoltura e turismo”*. In particolare, sul comma in esame, la commissione osserva che *“la possibilità di scegliere il legno come unico materiale per la realizzazione di impianti di colture arboree e per il sostegno delle reti antigrandine e il divieto di installazione di impianti permanenti a pioggia (..) appaiono elementi troppo penalizzanti sia verso chi esercita l'attività agricola in modo professionale, sia verso chi esercita l'attività agricola in forma non imprenditoriale, con conseguente fondamentale funzione di mantenimento del territorio...”*.

Ma procediamo con ordine.

Con deliberazione n. 25 del 17 novembre 2010 il Consiglio comunale di Malbosco approva un regolamento per disciplinare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e la disciplina delle coltivazioni agricole. Con sentenza di primo grado del 14 gennaio 2012, il TRGA di Trento annulla parzialmente il regolamento *de quo* nella parte in cui sono imposte delle prescrizioni di carattere inibitorio rispetto alla posa di 'infrastrutture' agricole (nella specie l'installazione di reti e teli antigrandine e di tunnel e serre per le produzioni intensive ortofrutticole) stabilendo nel contempo che la materia attiene più propriamente alla disciplina urbanistica stante il carattere chiaramente paesaggistico delle regole introdotte.

Ancora, nel dettaglio, il TRGA riconosce che, con riferimento alle tipologie ed alle caratteristiche dell'impiantistica (in particolare i pali lungo i filari) presente nei frutteti, sembra possibile ipotizzare un *vulnus* alla valorizzazione del paesaggio ed agli elementi che lo caratterizzano, conseguenziale all'uso di materiali non consoni con la tradizione trentina e con ragioni paesaggistiche ed estetiche di decoro.

Per quanto riguarda le aree agricole di pregio, *nulla quaestio* dunque sull'opportunità di limitare la diffusione di palificazioni in materiale non consono, si tratta di invarianti la cui tutela e valorizzazione è sancita dal PUP che ne prescrive la conservazione come *“caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione...”*; l' art 38, comma 2, ne sancisce il particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche.

A fortiori, in secondo grado, il Consiglio di Stato affronta il tema, *a latere* del ragionamento giuridico sulla contestata legittimità del regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e la disciplina delle coltivazioni agricole, per sancire a sua volta la natura urbanistica



della norma oggetto d'esame (divieto di palificazioni). Atteso che *"l'assetto agricolo definibile tradizionale per quella parte del territorio solo da poco tempo ed in piccola parte registra l'insediamento di frutteti a coltivazione intensiva, vale a dire impiantati secondo criteri di convenienza puramente economica"*, riconosce la Corte, *"la salvaguardia cui è rivolto il divieto di utilizzare palificazioni in cemento o in metallo (si suppone, a vantaggio di quelle in legno) è dunque essenzialmente di tipo estetico-percettivo, cioè, in senso lato, paesaggistico (....). Ciò precisato, va detto che l'interesse a conservare l'aspetto tradizionale del territorio, in quanto avente valore identitario per la popolazione, è certamente suscettibile di tutela (senza contare gli effetti indiretti di un'efficace salvaguardia, legati al turismo, fondamentale risorsa della zona)."*

Per quanto attiene alla disciplina urbanistica provinciale, prosegue la Corte, la disciplina di tutela del paesaggio si fonde con quella generale di governo del territorio, trovando nel PUP vigente lo strumento che detta le regole di tutela (artt 67, comma 2 l.p. 1/2008), il PTC lo approfondisce e lo integra, dettando la disciplina d'uso (art 21) e così anche il PRG, nei limiti in cui glielo consentono i precedenti (art 29). *"La qualificazione di particolare pregio paesaggistico ed ambientale che discende dal PUP, legata anche alla presenza di una singolare produzione agricola tipica, componente fondamentale del valore paesaggistico complessivo (i prati a sfalcio del territorio di Malosco) sembra demandata ad un livello sovracomunale o comunque a strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica"*.

Si può sostenere dunque, senza esitazione, che l'articolo considerato discenda dall'esito della vicenda giudiziale, nella quale la Corte ha chiaramente indicato lo strumento urbanistico quale sede idonea a dettare la disciplina di tutela paesaggistica del territorio e la conservazione dell'assetto tradizionale del medesimo.

Come è agevole comprendere dalla lettura del testo dell'articolo proposto, la scelta origina dalla volontà di tutelare l'immagine paesaggistica tradizionale del territorio che spetta a tutti i livelli pianificatori a partire dal Piano urbanistico provinciale e, a cascata, al Piano territoriale della Comunità (PTC) ed al piano regolatore generale (PRG) per gli aspetti di maggior dettaglio.

Sul fronte normativo, l'articolo 67, secondo comma, della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1) stabilisce che la tutela del paesaggio si attua nel rispetto della carta del paesaggio e delle relative linee guida del piano urbanistico provinciale approfondite ed integrate non solo dai piani territoriali delle comunità, ma anche dai piani regolatori generali con riferimento al relativo territorio.

Non è ulteriormente rinviabile una disciplina (anche eventualmente per stralci) da parte della Comunità su un problema che appare fondamentale nella economia della Valle e che, se non affrontata, rischia che l'alta Valle di Non perda rapidamente quei caratteri distintivi che costituiscono un *unicum* paesaggistico su cui innestare politiche di sviluppo locale anche diverse e integrative rispetto alla semplice frutticoltura. In questo senso il ruolo dei PRG comunali risulta fondamentale secondo il normale criterio di precauzione.

Sulla base di tale principio, e nel pieno rispetto delle diverse competenze, considerato altresì che il piano territoriale della Comunità non è, ad oggi, ancora stato formato e l'incessante evoluzione delle trasformazioni agrarie, già in atto, è pressante, la variante al piano regolatore all'esame si può proporre, in via transitoria, come misura di salvaguardia e, in futuro, quale specificazione della disciplina generale posta a livello di Comunità.

Pare dunque legittimo e coerente con l'impostazione istituzionale dettata dalla legge urbanistica (art 148), nelle more d'attuazione del PTC ed in via integrativa (art 29, comma 3), introdurre nel PRG quelle misure minime necessarie a garantire la sopravvivenza del paesaggio montano peculiare dell'alta Val di Non.

Alcune altre considerazioni.

Va peraltro evidenziato che il vincolo posto dalle norme di attuazione non limita la libera scelta relativamente al tipo di coltura - ancorché la stessa, da sola, modifichi drasticamente l'immagine tradizionale e storica dell'intero territorio - bensì pone condizioni sul materiale



impiegato (legno) che contribuisce quantomeno a diminuire l'impatto visivo e, sotto il profilo semantico, al recupero di un materiale tradizionalmente utilizzato e dunque coerente con gli usi e i costumi delle attività svolte non solo del Comune, ma dell'intera alta valle.

La scelta dell'Amministrazione sembra orientata dalla consapevolezza che incidere di fatto sulle tecniche degli impianti per l'utilizzo agricolo del territorio e non, come di consueto, sull'attività prettamente edilizia, è l'unica via per mantenere qualche elemento dell'immagine storica del territorio montano. A tal proposito non può non essere citata la carta del paesaggio e le linee guida del piano urbanistico provinciale dove con grande efficacia si descrive il paesaggio attraverso una lettura caratteristica dei vari elementi dominanti tali per cui si riconoscono i vari tipi di paesaggio che si distinguono per le caratteristiche precipue dei vari elementi che li compongono. È chiaro dunque che un paesaggio agricolo è caratterizzato dalla predominanza dell'agricoltura, mentre un paesaggio montano è caratterizzato per la presenza dominante della montagna, del bosco e del pascolo.

Nel caso di Malosco, esempio non isolato nell'alta Val di Non, le trasformazioni agricole in atto non solo modificano l'assetto paesaggistico dei luoghi, ma trasformano radicalmente la tipologia paesaggistica del territorio passando da un ambiente tipicamente "montano" ad un ambiente "agricolo". Da ciò la ragione per cui si è inteso intervenire con l'obiettivo di conservare la memoria storica, tutelando almeno le parti più significative del territorio comunale.

Giova inoltre ricordare che le trasformazioni di cui trattasi non sono semplici rotazioni agrarie, che nulla o poco incidono sull'immagine paesaggistica complessiva, ma si tratta dell'introduzione di vere e proprie infrastrutture stabili che possono modificare in via permanente la configurazione del paesaggio, come ad esempio la realizzazione di sostegni a filare in cemento, impianti irrigui etc.. Tali interventi si configurano, di fatto, alla stregua di vere e proprie "costruzioni" quasi del tutto assimilabili all'attività edilizia vera e propria ed inoltre tale infrastrutturazione non ha carattere puntuale, bensì interessa vasti territori.

Nella stesura della norma va altresì valutato l'impatto economico della scelta; spetta al Comune ponderare gli interessi pubblici in gioco e giudicare, nel caso, se le disposizioni introdotte possono favorire o meno l'integrazione e lo sviluppo delle varie attività economiche locali (contenendo le possibili interferenze negative di alcune attività che potrebbero penalizzare quelle tradizionali).

Nell'ambito di tali scelte non sono trascurabili le valutazioni socio-economiche che l'Amministrazione deve condurre relativamente al fatto che, di norma, si registra nel campo della frutticoltura intensiva la presenza di investitori (principalmente non locali) che spostano la produzione da zone dove il territorio "frutticolo" disponibile è già stato totalmente sfruttato o esaurito.

Al riguardo si suggerisce, a titolo esemplificativo, di mettere in evidenza nella relazione accompagnatoria alla variante urbanistica i seguenti ulteriori aspetti:

*la particolare posizione del territorio di Malosco e la straordinaria ricchezza di risorse naturali hanno favorito, nel corso dei secoli, lo stanziamento di popolazioni dedite all'allevamento del bestiame. In tempi più recenti gli abitanti di Malosco hanno cercato, nell'attività turistica ed artigianale, nuove forme economiche costruendo il proprio sviluppo su un tessuto culturale, tipicamente alpino, formatosi nel quotidiano rapporto tra uomo e montagna e su bellezze naturali di inestimabile valore fortunatamente ancora intonse. A seguito però dell'emergere in alta Valle di Non di nuove attività agricole specializzate nel campo della frutticoltura - che avviene oggi con discreta velocità, tale da non consentire un'adeguata riflessione che permetta di trovare strumenti adatti a governare la trasformazione e di giungere, se possibile, ad un assetto territoriale rispettoso dei caratteri paesaggistici dominanti - il Consiglio comunale ha ritenuto opportuno approvare una norma di tutela per contenere, in via cautelativa, la progressione del fenomeno percepito come 'atipico'. Con tale misura, che invero appare inconsueta nel panorama urbanistico, l'Amministrazione di Malosco vuole tutelare il paesaggio nella sua accezione*



*tradizionale perché è ormai evidente che i territori della Val di Non non ancora contaminati dalle colture intensive sono pochi e il paesaggio di valle è caratterizzato, pressoché ovunque, dalla presenza totalizzante ed omologante delle colture frutticole intensive specializzate. Si ha quindi la consapevolezza che ogni minima forma di tutela introdotta dal piano potrebbe contribuire a mantenere intatta l'immagine storica del territorio che, assieme al suo contesto edificato, rappresenta inscindibilmente l'ambiente dell'alta Valle di Non e in particolare caratterizza il Comune di Malosco. La velocità delle trasformazioni agrarie in atto in Valle di Non, dovute anche ai cambiamenti climatici che consentono di collocare l'attività agricola specializzata a quote ritenute irraggiungibili fino a pochi anni fa, suggerisce l'urgenza di introdurre adeguate forme di salvaguardia, idonee a definire un assetto del territorio, in particolar modo alle quote più elevate, che sia coerente sia con le esigenze economiche sia con quelle paesaggistiche. Analogamente, anche gli organismi preposti alla pianificazione della Comunità della Valle di Non stanno eseguendo studi su questi specifici temi, onde individuare le peculiarità vocazionali del territorio anaune che possano orientare le scelte pianificatorie, nella finalità di garantire le esigenze di diversificazione economica, oggi decisamente sbilanciate a favore della monocoltura frutticola. Non ultima rimane la motivazione paesaggistica vera e propria, non solo nel senso limitato di semplice tutela "nostalgica" dell'immagine tradizionale, ma quale attenzione ad uno sviluppo del territorio che sia graduale e coerente con le attività che sullo stesso si insediano. La prescrizione di materiali consoni alla tradizione, e meno impattanti, ha l'obiettivo di consentire appunto, perlomeno nel breve periodo, uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura di montagna. La variante allo strumento urbanistico, per concludere, ha riassunto in sé tutte le considerazioni anzidette, con l'obiettivo di avviare una fase di salvaguardia in attesa della redazione del Piano territoriale della Comunità e dei relativi studi specifici.*

\* \* \*

Tutto ciò premesso, anche il parere della CUP non pare contrastante con i principi suesposti, stante la attuale mancanza di strumenti pianificatori sovracomunali e la possibilità demandata dall'ordinamento al PRG di specificare nel dettaglio le disposizioni recate dai livelli di pianificazione sovraordinata.

Per quanto argomentato si è dunque dell'idea che la previsione possa trovare consona collocazione nella norma di piano e che sia formulata in maniera corretta; si consiglia di motivare la scelta nella relazione accompagnatoria ponendo la dovuta attenzione alle motivazioni di tutela e del carattere paesaggistico-storico-economico che sottendono al divieto.

Sportello Urbanistico e Governo del Territorio

Il Coordinatore  
dott. Giuseppe Savignani

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente  
dott. Marino Simoni